



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di TORINO

REGOLAMENTO

PER IL RICONOSCIMENTO DI RIMBORSI TICKET

SANITARI A CITTADINI INDIGENTI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. del

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Rivarolo Canavese, con il presente regolamento, disciplina criteri e modalità di riconoscimento di rimborsi a cittadini indigenti delle spese sostenute per ticket sanitari inerenti esami e visite specialistiche erogati nell'ambito dell'ordinamento regionale.
2. L'intervento rientra nel contesto della più ampia funzione socio-assistenziale dell'Ente ed è finalizzato a sostenere coloro che, in difficoltà economiche, necessitano di prestazioni sanitarie non coperte da esenzioni regionali.
3. Il rimborso è concesso, previa istruttoria, su richiesta documentata dell'interessato, corredata da ricevute di pagamento valide ai fini fiscali e rilasciate da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. In relazione alle risorse finanziarie di bilancio specificamente destinate e al numero delle domande valide e ammissibili pervenute, la misura può essere parziale o totale.
4. In ogni caso l'intervento economico comunale non è destinato a coprire la spesa per farmaci, né per prestazioni già riconosciute esenti dal SSN e dalla Regione Piemonte, o per oneri che la legge ponga espressamente a totale carico dell'assistito.

Articolo 2 – Destinatari e requisiti di accesso

1. Possono richiedere il rimborso ticket coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - residenza in Rivarolo Canavese da almeno un anno;
 - cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - ISEE, determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e in corso di validità, non superiore alla soglia del "minimo vitale", come annualmente determinata ai sensi del relativo Regolamento.
2. La domanda di rimborso è personale e deve essere riferita a ticket pagati per prestazioni erogate direttamente al soggetto richiedente. Per i minori la domanda è presentata dal genitore/tutore.
3. Il richiedente è tenuto a dichiarare obbligatoriamente l'eventuale diritto a esenzioni a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 3 – Procedimento di concessione e misura del beneficio

1. La richiesta di rimborso va presentata, mediante compilazione di apposito modulo reso disponibile dal Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione delle fatture fiscali rilasciate dai soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie.
2. Alla domanda dovrà essere allegata, pena inammissibilità, copia di tutte le fatture per le quali si richiede il rimborso, in calce alle quali il richiedente apporrà la dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000.

3. Effettuata l'istruttoria, il procedimento dovrà concludersi entro il successivo 31 maggio con la concessione del beneficio, ovvero il diniego motivato. Tale termine potrà essere sospeso, per un massimo di 30 giorni, nel caso in cui il Comune, per completare l'istruttoria, debba richiedere all'interessato integrazioni documentali.
4. L'entità del rimborso agli aventi diritto sarà determinata con la ripartizione delle risorse stanziare in misura proporzionale ai ticket validi documentati.
5. Annualmente, la Giunta comunale provvede con propria deliberazione a quantificare il fondo da destinare ai rimborsi, con riferimento agli specifici stanziamenti del bilancio di previsione. Con lo stesso provvedimento, sulla scorta dei dati rilevati nell'esercizio precedente, potrà inoltre stabilire un valore unitario massimo erogabile e ulteriori indicazioni di dettaglio, compresa l'approvazione dell'avviso e del modello di domanda, nel rispetto del presente Regolamento.
6. L'elenco dei beneficiari del rimborso, con i relativi importi, sarà comunicato per opportuna conoscenza al Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.S. 38.

Articolo 4 – Controlli

1. Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione del rimborso di cui al presente regolamento, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
2. L'Amministrazione Comunale effettuerà di regola controlli, anche a campione, nella misura minima del 10%, e in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. I controlli potranno consistere anche nell'incrocio dei dati con informazioni acquisite da altre pubbliche amministrazioni, in particolare quelle del Sistema Sanitario Regionale.

Articolo 5 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3, comma 1 si intende di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le successive scadenze si intendono perciò conseguentemente aggiornate per la medesima estensione temporale.

Si stabilisce altresì in € 500,00 il valore massimo del rimborso individuale per ticket fatturati dal 1/6/2015 al 31/12/2015, non disponendo di dati storici. Oltre tale importo, le spese dovute per qualsiasi prestazione sanitaria si intendono a carico dell'assistito.